

Prot. n. 4271/S.G.

Roma, 29 maggio 2019

- Al Dott. **Massimo PARISI**  
Direttore Generale del Personale  
E delle Risorse  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA
- E p.c.  
Al Pres. **Francesco BASENTINI**  
Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- Alla Dott.ssa **Lina Di DOMENICO**  
Vice Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- Alla Dott.ssa **Ida DEL GROSSO**  
Direttore dell'Ufficio  
Per le relazioni Sindacali  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA
- Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe  
LORO SEDE

**Oggetto: Assenza per malattia e certificazione telematica – il caso specifico della polizia penitenziaria.**

*Esimio Direttore Generale*

Come è noto, introdotto nel lontano 2005 il certificato telematico per i lavoratori privati, nel 2012 (decreto legge 179) si stabilisce l'obbligo dell'invio telematico della certificazione di malattia anche per i lavoratori pubblici non soggetti alle norme del decreto legislativo 165/2001, eccezion fatta per alcune categorie, fra cui la Polizia Penitenziaria.

Già a partire dal 2010, con proprie circolari, il Dipartimento della funzione pubblica, nel fornire informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo processo di trasmissione dei certificati, ha previsto e prevede tutt'ora sanzioni nei confronti dei medici del SSN o a esso convenzionati, nei casi di mancato invio telematico.

Con riferimento specifico alla Polizia Penitenziaria, si è registrato più volte sull'intero territorio nazionale, la resistenza di alcuni medici al rilascio della certificazione cartacea ritenendo per loro doveroso l'invio telematico e sanzionabile un comportamento difforme.

Vero è che la norma, nell'affermare che l'obbligo non riguarda la polizia penitenziaria non pone limiti per tali dipendenti alla possibilità di produrre tale tipo di certificazione, né "assolve" espressamente il medico per condotta contraria mettendolo a riparo dalle prescritte sanzioni.

Di fronte al sanitario che opta per la certificazione telematica, nulla può eccepire – dunque – il poliziotto salvo trovarsi in altra spiacevole condizione, registrata in alcuni territori, per mancata accettazione del certificato da parte della propria Direzione che eccepisce la mancata indicazione della diagnosi in tale tipo di certificazione.

Né pare poter soccorrere in tale contesto l'indicazione data dall'autorità garante della privacy in tema di diagnosi da apporre o meno sul certificato medico.

Ciò posto, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo, si vogliano dettare chiare interpretazioni in merito alla tipologia di certificazione medica che il poliziotto penitenziario assente per malattia sarà tenuto a produrre alla propria Direzione.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro e si porgono distinti saluti

**Dott. Roberto SANTINI**  
**Segretario Generale Si.N.A.P.Pe**  
